



CITTA' DI ARPINO

PROVINCIA DI FROSINONE

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

| | |
|-----------------------------------|---|
| N. 16 del Reg. Data 22/05/2014 | Oggetto : APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI |
|-----------------------------------|---|

L'anno *duemilaquattordici* il giorno *ventidue* del mese di *maggio* alle ore *16.00*, in continuazione, nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

| CONSIGLIERI | Presenti | Assenti | CONSIGLIERI | Presenti | Assenti |
|----------------------|----------|---------|-------------------|----------|---------|
| REA Renato | X | | QUADRINI Gianluca | X | |
| MARTINO Rachele | X | | CAPUANO Lara | X | |
| OLINI Andrea | X | | RABOTTI Francesco | X | |
| QUADRINI Margherita | | X | | | |
| POLSINELLI Valentina | X | | | | |
| SERA Massimo | X | | | | |
| BRANCA Teresa | X | | | | |
| CHIETINI Andrea | X | | | | |

| | | |
|--------------|--|-------------|
| Assegnati 11 | Fra gli assenti sono giustificati i Signori Consiglieri: Quadrini Margherita | Presenti 10 |
| In carica 11 | | Assenti 1 |

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor Chietini Andrea nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale;
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Comunale Dott. Antonio Marasca.

La seduta è pubblica.

Nominati scrutatori i Signori: Polsinelli, Sera, Capuano

Assiste l'Assessore esterno Venditti Antonio.

Premesso che il Segretario Comunale ha esercitato il controllo preventivo ai sensi dell'art. 6 del "Regolamento dei Controlli Interni" approvato con delibera Commissariale n. 1 del 24 gennaio 2013, adottata in sostituzione del Consiglio Comunale.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Capo I del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, concernente la "revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni";

OSSERVATA la necessità di procedere alla approvazione di un regolamento comunale che recepisca le disposizioni legislative in materia apportate dal citato D.Lgs. 507/93;

VISTO lo schema di regolamento, predisposto dal Responsabile del Settore Economico Finanziario ed allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO lo schema di Regolamento proposto per l'approvazione pienamente corrispondente alle esigenze di questo Comune;

VISTO il Capo I del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

DATO ATTO che, sulla proposta di deliberazione, il Responsabile del Settore Economico Finanziario ha espresso parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in atti prot. 5189 del 19/05/2014;

Si allontana dall'aula il Consigliere Rabotti;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n.0, e astenuti n.0, espressi in forma palese

DELIBERA


- di approvare, in applicazione alle norme richiamate in narrativa, il nuovo **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI** che, unito alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che le norme regolamentari così come sopra deliberate hanno efficacia dal 01/01/2014;
- di dare atto che la gestione del servizio, a far data dal 01/01/2014, è svolta direttamente dall'Ente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente stante l'urgenza con separata votazione, con voti favorevoli n. 9, contrari n.0, e astenuti n.0, espressi in forma palese

DELIBERA

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



COMUNE DI ARPINO

PROVINCIA DI FROSINONE

REGOLAMENTO

**PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 22/05/2014

INDICE

CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Classificazione del Comune

Art. 3 - Gestione del Servizio

Art. 4 - Funzionario Responsabile

CAPO II° - IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 5 - Tipologia degli impianti pubblicitari e delle affissioni

Art. 6 - Quantità degli impianti pubblicitari

Art. 7 - Superficie degli impianti per le pubbliche affissioni

Art. 8 - Piano generale degli impianti - criteri

Art. 9 - Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni

Art. 10 - Impianti privati per affissioni dirette

Art. 11 - Spazi o impianti per le affissioni su beni privati

Art. 12 - Pubblicità effettuata su beni di proprietà comunale

CAPO III° - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art. 13 - Oggetto dell'imposta

Art. 14 - Soggetto passivo dell'imposta

Art. 15 - Soggetto attivo dell'imposta

Art. 16 - Installazione degli impianti pubblicitari e addebiti ad affissioni dirette - procedure

Art. 17 - Autorizzazioni

Art. 18 - Rimborso di spese

Art. 19 - Limitazioni e divieti

Art. 20 - Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti

Art. 21 - Materiale pubblicitario ed affissioni abusivi

Art. 22 - Anticipata rimozione

Art. 23 - Obbligo della dichiarazione

Art. 24 - Casi di omessa dichiarazione

Art. 25 - Modalità di applicazione dell'imposta

Art. 26 - Determinazione e calcolo dell'imposta

Art. 27 - Tariffe

- Art. 28 - Maggiorazioni di imposta
- Art. 29 - Riduzioni dell'imposta
- Art. 30 - Pagamento dell'imposta
- Art. 31 - Rettifica ed accertamento d'ufficio
- Art. 32 - Riscossione coattiva dell'imposta
- Art. 33 - Rimborsi
- Art. 33 bis - Compensazione
- Art. 34 - Esenzioni dall'imposta
- Art. 35 - Esclusioni dall'imposta

CAPO IV° - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 36 - Istituzione e finalità del servizio
- Art. 37 - Soggetto passivo
- Art. 38 - Modalità per le pubbliche affissioni
- Art. 38 bis - Modalità per pubbliche affissioni necrologiche
- Art. 39 - Tariffe
- Art. 40 - Riduzioni del diritto
- Art. 40 bis - Spazi riservati ed esenzione dal diritto
- Art. 41 - Pagamento del diritto - recupero di somme
- Art. 42 - Esenzioni dal diritto

CAPO V° - SANZIONI ED INTERESSI

- Art. 43 - Sanzioni tributarie
- Art. 44 - Interessi
- Art. 45 - Sanzioni amministrative
- Art. 45- bis - Oneri per la rimozione di manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti

CAPO VI° - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 46 - Norma transitoria
- Art. 47 - Norme di rinvio
- Art. 48 - Pubblicità del regolamento
- Art. 49 - Entrata in vigore.

CAPO I°
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e la gestione del servizio delle pubbliche affissioni e del relativo diritto, ai sensi del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità, delle pubbliche affissioni e quant'altro richiesto dall'art. 3, del Decreto Legislativo precitato.
2. Agli effetti del presente regolamento si intendono rispettivamente
 - per "imposta" l'imposta comunale sulla pubblicità;
 - per "diritto" il diritto sulle pubbliche affissioni;
 - per "decreto" il Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507.

ART. 2

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

(Art. 2 D.Lgs. 507/93)

1. In base alla popolazione residente al penultimo anno precedente, quale risulta da dati statistici ufficiali, il Comune di Arpino, ai sensi dell'art. 2 del Decreto ed ai fini della determinazione delle tariffe dell'imposta e del diritto, appartiene alla V[^] classe.
2. Verificandosi variazioni della consistenza della popolazione determinate con riferimento a quanto stabilito nel precedente comma, che comportino modifica della classe di appartenenza del Comune, la Giunta Comunale ne prende atto con deliberazione da adottarsi entro il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione e, contestualmente, dispone l'adeguamento delle tariffe per l'anno successivo.

ART. 3

GESTIONE DEL SERVIZIO

1. La scelta della forma per la gestione del servizio è di competenza del Consiglio Comunale, qualora lo stesso Consiglio ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale affidare a terzi la liquidazione, l'accertamento e la riscossione del tributo, le relative attività sono affidate sulla base dei criteri di cui agli articoli 52 e 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n.446 e successive modificazioni.

2. La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente Regolamento e dalle disposizioni del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.

ART. 4

FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Art. 11 D.Lgs. 507/93)

1. Nel caso di gestione diretta, la Giunta Comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

CAPO II°

IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E LE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 5

TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE AFFISSIONI

(Art. 3 del D. Lgs. 507/93)

1. Le tipologie degli impianti pubblicitari e delle affissioni che possono essere installati nel territorio del Comune, ad eccezione delle insegne, sono indicate e descritte nel Piano generale degli impianti pubblicitari.

ART. 6

QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

(Art. 3 del D. Lgs. 507/93)

1. La quantità degli impianti pubblicitari che possono essere installati nel territorio del Comune, ad eccezione delle insegne, è indicata nel Piano generale degli impianti pubblicitari.

2. La quantità e la distribuzione nel territorio delle insegne è determinata dalle richieste avanzate dagli interessati, singoli od associati, nonché dalla distribuzione territoriale degli esercizi, delle licenze e delle attività economiche in genere.

ART. 7

SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. La superficie complessiva degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni, con riferimento alla popolazione registrata al 31.12.2013, non deve essere inferiore a mq. 89 corrispondenti a mq. 12 per ogni mille abitanti.
2. La superficie indicata al comma 1 deve essere annualmente adeguata in rapporto alla variazione del numero degli abitanti.

ART. 8

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI - CRITERI

(Art. 3, comma 3, del D. Lgs. 507/93)

1. Il "Piano" dovrà prevedere la distribuzione degli impianti pubblicitari, escluse le insegne, nonché degli impianti per le pubbliche affissioni e per le affissioni dirette su tutto il territorio comunale.
2. I criteri a cui si dovrà fare riferimento per la stesura di un piano generale sono i seguenti:
 - a) gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione e armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso;
 - b) il piano dovrà tener conto e, quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le sue esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;
 - c) il piano (nella sua stesura) dovrà tener conto delle esigenze effettive, riscontrabili presso gli uffici competenti nonché di concrete esigenze di sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale;
 - d) la stesura del piano dovrà altresì salvaguardare, rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 - D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360) al regolamento di esecuzione e attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), al regolamento di polizia municipale e del traffico.
3. Il Piano Generale degli impianti predetto è approvato dalla Giunta Comunale con successivo separato atto, da adottarsi entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
4. Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che verrà illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

ART. 9

RIPARTIZIONE DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata:

- a) per il 20 % delle medesime, alle affissioni riservate ai soggetti individuati dall'art. 20 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507;
- b) per il 10%, alle affissioni di natura istituzionale, sociale o, comunque, prive di rilevanza economica (in esenzione dal diritto);
- c) per il residuo 70% alle affissioni di natura commerciale.

2. Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma si considerano di rilevanza economica i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ART. 10

IMPIANTI PRIVATI PER AFFISSIONI DIRETTE

1. L'Ufficio comunale competente può concedere a soggetti privati, diversi dal concessionario del pubblico servizio, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili, nei limiti della quantità e tipologia stabilite nel Piano generale degli impianti pubblicitari.

2. La concessione è disciplinata da una apposita convenzione nella quale dovranno essere specificati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione ed il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto (spese, modalità e tempi d'installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione e simili).

ART. 11

SPAZI O IMPIANTI PER LE AFFISSIONI SU BENI PRIVATI

1. Gli spazi o impianti da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel Piano Generale degli impianti anche su immobili di proprietà privata, previo consenso dei rispettivi proprietari.
2. Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, sono in uso esclusivo al Servizio Comunale delle Pubbliche Affissioni, fatte salve le eventuali esigenze delle attività di cantiere.
3. Gli spazi sugli assiti, steccati, impalcature e simili, di cui al comma precedente e che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono computabili nel novero della superficie affissativa obbligatoria determinata ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento.

4. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti, non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

ART. 12

PUBBLICITA' EFFETTUATA SU BENI DI PROPRIETA' COMUNALE

(Art. 9, comma 7, del D.Lgs. 507/93)

1. Qualora la pubblicità e/o l'affissione diretta sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.
2. L'autorizzazione per la pubblicità di cui al comma 1 sarà rilasciata dal competente Funzionario Responsabile del Servizio.

CAPO III

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

ART. 13

OGGETTO DELL'IMPOSTA

(Art. 5 D.Lgs. 507/93)

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o che sia da tali luoghi percepibile, è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente regolamento.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
3. Per esercizio di attività economica, di cui al precedente comma, si intende lo scambio di beni o la produzione di servizi, effettuati nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, nonché qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro.
4. Costituisce una forma pubblicitaria, come tale da assoggettare alla imposta, l'affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi.

ART. 14

SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA

(Art. 6 D.Lgs. 507/93)

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART. 15

SOGGETTO ATTIVO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta è dovuta al Comune nel cui territorio è effettuata.
2. Nel caso di pubblicità effettuata con veicoli, l'imposta è dovuta:
 - a) per veicoli adibiti ad uso pubblico (taxi) al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio;
 - b) per veicoli adibiti a servizi di linea interurbana, nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa;
 - c) per veicoli adibiti ad uso privato, al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede;
 - d) per veicoli di proprietà di una impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, per pubblicità effettuata per conto proprio, al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che, alla data del primo gennaio di ciascun anno o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli.
3. Nel caso di pubblicità effettuata da aeromobili l'imposta è dovuta a ciascun Comune sul cui territorio viene eseguita, compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale.

ART. 16

INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E ADIBITI AD AFFISSIONI DIRETTE- PROCEDURE

(Art. 3, comma 3, del D. Lgs. 507/93)

1. La effettuazione della pubblicità, comunque richiedente la installazione o la collocazione di appositi mezzi, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale, da richiedere con le seguenti modalità:

1) domanda in carta legale, indirizzata al Funzionario Responsabile del Servizio competente, contenente le generalità del richiedente, il codice fiscale, il domicilio fiscale, nonché l'esatta individuazione della zona in cui il mezzo verrà installato;

2) la domanda dovrà essere corredata di tutta la documentazione (disegni, fotografie, etc.) che il competente ufficio comunale riterrà di richiedere per l'istruttoria, e comunque la dichiarazione di consenso del proprietario del terreno o del fabbricato su cui l'impianto dovrà essere realizzato, se non di proprietà, o di competenza comunale.

2. Il Funzionario responsabile cura l'istruttoria del procedimento e rilascia l'autorizzazione nel rispetto del piano generale degli impianti, di cui all' art. 8 del presente regolamento.

3. Le richieste di autorizzazione di cui ai commi precedenti verranno esaminate secondo l'ordine di presentazione tenendo conto degli spazi disponibili previsti nel piano generale degli impianti.

4. Ai sensi dell'art. 2 della legge 7.8.1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi dei precedenti commi è fissato in tre mesi.

Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è sospeso per il periodo che intercorre dal ricevimento della richiesta alla presentazione dei chiarimenti o integrazioni.

5. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.

6. Il contribuente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse avanzarsi nei confronti del Comune in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta alla concessione, alla autorizzazione, alla pubblicità e agli impianti pubblicitari.

7. Copia della autorizzazione rilasciata dovrà essere trasmessa all'ufficio Tributi in caso di gestione diretta o al concessionario del servizio ai fini del controllo per la applicazione dei tributi relativi.

8. Per quanto non previsto nel presente regolamento può essere stipulato apposito disciplinare da sottoscrivere con il richiedente al momento del rilascio della autorizzazione, nei modi e nei termini di legge.

9. Le installazioni pubblicitarie e quelle per affissioni dirette, escluse le insegne, non potranno essere autorizzate per un periodo superiore a cinque anni, in caso di rinnovo di spazi già assegnati saranno ritenute valide soltanto le domande pervenute nei 180 giorni antecedenti la scadenza della autorizzazione in corso.

ART. 17

AUTORIZZAZIONI

1. La effettuazione della pubblicità, che necessita la installazione o collocazione di appositi impianti, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale, da richiedere con le modalità stabilite dall'art. 16 del presente regolamento.

2. L'autorizzazione comunale è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento nei casi di:

a) pubblicità temporanea visiva e/o acustica, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante;

b) pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie;

c) tutte le altre forme di pubblicità, diverse da quelle di cui ai commi precedenti che non richiedono installazione di appositi impianti (pubblicità fonica, esposizione di locandine, cartoncini e simili, etc., effettuate a cura degli interessati).

3. La domanda deve essere comunque presentata in qualsiasi caso al Comune o al concessionario del servizio e deve contenere, oltre ai dati identificativi del richiedente, quelli del soggetto solidalmente obbligato ai sensi dell'art. 14 del presente regolamento, il contenuto del messaggio pubblicitario e l'esatto periodo di svolgimento.

Per la pubblicità fonica valgono le limitazioni e i divieti espressamente previsti dall'art. 19 del presente regolamento.

ART. 18

RIMBORSO DI SPESE

1. Alla richiesta di autorizzazione di cui all'art. 17 del presente regolamento dovrà essere allegata la ricevuta del versamento degli oneri, a carico del richiedente, a titolo di rimborso spese.

2. L'importo degli oneri di cui al comma 1 sarà determinato con deliberazione della Giunta Municipale.

ART. 19

LIMITAZIONI E DIVIETI

1. Sugli edifici di carattere storico ed, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.

2. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico fisso, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 23.00 alle ore 8.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e deve essere in modo da non arrecare disturbo e nei limiti previsti dalla legge.

3. La pubblicità fonica, in base alle norme del Codice della Strada, non è consentita se effettuata con autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e ciclomotori, fatta eccezione per i messaggi di pubblico interesse disposti dall'autorità di P.S. o dal Sindaco e per i candidati a cariche pubbliche durante la campagna elettorale, previa autorizzazione del Sindaco.
4. E' parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura, di riposo e di strutture ricettive poste al di fuori dei centri abitati e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto.
5. E' vietata in tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata mediante lancio di manifestini o di altro materiale pubblicitario in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo.
6. E' consentita la pubblicità effettuata mediante distribuzione a mano di manifestini o di altro materiale pubblicitario quando non vi ostino motivi di viabilità, di decoro o di opportunità in relazione al servizio di rimozione dei rifiuti.
7. La pubblicità mediante persone circolanti con cartelli, iscrizioni o altri mezzi pubblicitari è parimenti consentita quando non vi ostino motivi di viabilità, decoro o di opportunità.
8. La pubblicità di cui ai commi 6 e 7 può essere effettuata previa autorizzazione da richiedersi al Comando di Polizia Municipale. La richiesta deve contenere l'indicazione del messaggio pubblicitario che si intende diffondere, del giorno, dell'orario e del luogo di diffusione.

ART. 20

PUBBLICITA' EFFETTUATA IN DIFFORMITA' A LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi e regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nell'art. 21 del presente regolamento.

ART. 21

MATERIALE PUBBLICITARIO ED AFFISSIONI ABUSIVI

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.

3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

4. La pubblicità abusiva ai sensi dei precedenti commi può essere immediatamente coperta, dal comune o dal concessionario, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria; il Comune ne dispone la rimozione dandone avviso all'interessato, con diffida a provvedere alla rimozione ed al ripristino entro il termine stabilito nell'avviso stesso.

Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedendone agli stessi il rimborso con avviso notificato nei modi di legge.

Se il rimborso non è effettuato mediante versamento al Comune entro il termine stabilito, si procede al recupero coattivo del credito con le modalità di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43 e con ogni spesa di riscossione a carico dell'interessato.

5. Le affissioni abusive possono essere immediatamente coperte dal Comune o dal concessionario; il Comune ne dispone la rimozione dandone avviso all'interessato, con diffida a provvedere alla rimozione ed al ripristino entro il termine stabilito nell'avviso stesso.

Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedendone agli stessi il rimborso con avviso notificato nei modi di legge.

Se il rimborso non è effettuato mediante versamento al Comune entro il termine stabilito, si procede al recupero coattivo del credito con le modalità di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43 e con ogni spesa di riscossione a carico dell'interessato.

6. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, sono applicate le sanzioni amministrative di cui all'art. 45 del presente regolamento e, il Comune o il Concessionario del servizio, provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva, disponendo il recupero delle stesse e l'applicazione delle soprattasse e, se dovuti, degli interessi di cui all'art. 44 del presente regolamento.

7. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati con ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia, sia dell'imposta che delle soprattasse e degli interessi. Nella predetta ordinanza è stabilito il termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato versando le somme come sopra dovute o una cauzione, stabilita nell'ordinanza stessa, d'importo superiore del 10% (dieci per cento) di quello complessivamente dovuto.

ART. 22

ANTICIPATA RIMOZIONE

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario che si può rendere necessaria per motivi di pubblico interesse ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare dell'impianto avrà diritto unicamente al rimborso della quota di imposta già corrisposta per il periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 21 del presente regolamento; la rimozione ed il ripristino saranno effettuati a cura e spese del Comune, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente.

ART. 23

OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE

(Art. 8 D.Lgs. 507/93)

1. Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare al Comune o al Concessionario apposita dichiarazione, anche cumulativa, esclusivamente su modello messo a disposizione dal Comune o dal concessionario; la dichiarazione deve contenere oltre ai dati personali del richiedente e del soggetto solidalmente obbligato ai sensi dell'art. 14 del presente regolamento (nome e cognome o ragione sociale, codice fiscale, luogo e data di nascita, domicilio fiscale), le caratteristiche e la durata della pubblicità, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con

conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune o al concessionario di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

ART. 24

CASI DI OMESSA DICHIARAZIONE

(Art. 8, comma 4, D.Lgs. 507/93)

1. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità:

- effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non espressamente previsto;
- effettuata con veicoli;
- effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare;

la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

2. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità:

- realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche, effettuata su schermi o pareti riflettenti;
- effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze;
- effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale;
- effettuata con palloni frenati e simili;
- effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;
- effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili;

la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ART. 25

MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta è dovuta per metri quadrati di superficie e per anno solare di riferimento, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria, per le seguenti fattispecie:

A)

- pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai commi successivi;
- pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi;

B)

- pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo;

C)

- pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, indipendentemente dal numero dei messaggi;
- pubblicità prevista al punto precedente, effettuata per conto proprio dall'impresa.

(Art. 9, comma 1, D.Lgs. 507/93)

2. Per le altre fattispecie l'imposta è dovuta come segue:

A)

- pubblicità in luoghi pubblici o aperti al pubblico mediante diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche su schermi o pareti riflettenti: l'imposta è applicata per giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione;

B)

- pubblicità con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze: l'imposta è dovuta per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione con la tariffa per la pubblicità ordinaria, senza l'applicazione delle maggiorazioni per grande formato di cui all'art. 12 comma 4 del D.Lgs. n. 507/93;
- per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime

limitrofi al territorio comunale: l'imposta è dovuta per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati;

- pubblicità con palloni frenati e simili: l'imposta è dovuta con le modalità di cui al punto precedente e con tariffe pari alla metà di quelle previste per la pubblicità di cui al medesimo punto;
- pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, o mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari: l'imposta è dovuta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione, e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari e dalla quantità di materiale distribuito;
- pubblicità a mezzo di apparecchi amplificatori e simili: l'imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione; per punto di pubblicità si intendono anche macchine in movimento.

3. Per pubblicità che abbiano durata pari o inferiore a tre mesi, l'imposta dovuta per ogni mese o frazione è applicata con tariffa pari ad un decimo di quella prevista per le seguenti fattispecie:

- a) pubblicità di cui al comma 1 punto a) del presente articolo;
- b) pubblicità di cui al comma 1 punto c) del presente articolo.

4. Scontano una tariffa pari alla metà di quella prevista per le singole fattispecie, i seguenti tipi di pubblicità:

- a) pubblicità di cui al punto c) comma 1, secondo capoverso (per conto proprio dell'impresa) del presente articolo;
- b) pubblicità di cui al punto a) comma 2 del presente articolo, di durata superiore a 30 giorni, a decorrere dal trentunesimo giorno.

ART. 26

DETERMINAZIONE E CALCOLO DELL'IMPOSTA

(Art. 7 del D.Lgs. 507/93)

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
3. Per i mezzi pubblicitari, compresi gli impianti destinati alle affissioni dirette

a) bifacciali - l'imposta è calcolata in base alla superficie risultante, singolarmente, da ciascuna faccia adibita alla pubblicità;

b) polifacciali - l'imposta è calcolata in base alla superficie risultante, complessivamente, da tutte le facce adibite alla pubblicità.

4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

ART. 27

TARIFFE

1. Per ogni forma di pubblicità è dovuta, al Comune, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del decreto, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 28, 29 e 34 del presente regolamento.

2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulla pubblicità, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

3. Le tariffe sono deliberate dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

ART. 28

MAGGIORAZIONI DI IMPOSTA

1. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.

Maggiorazioni relative al tipo di pubblicità

2. La tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento qualora la pubblicità ordinaria e pubblicità effettuata con veicoli, di cui all'art. 25 comma 1 punti A) e B) del presente regolamento, venga effettuata in forma luminosa o illuminata.

3. La tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento per i veicoli circolanti con rimorchio.

Maggiorazioni relative alle dimensioni

4. La tariffa dell'imposta è maggiorata del 50% per superfici comprese tra mq. 5,5 ed 8,5 per:

a) pubblicità effettuata con: insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, etc., affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture (art. 25 comma 1 lett. A);

b) pubblicità effettuata con veicoli di cui al comma 1 dell'art. 25 lett. B) del presente regolamento, quando la medesima è effettuata all'esterno di detti veicoli.

5. La tariffa dell'imposta è maggiorata del 100% per superfici superiori a mq. 8,5 per:

- a) pubblicità di cui al comma 4 punto a) del presente articolo;
- b) pubblicità di cui al comma 4 punto b) del presente articolo.

ART. 29

RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

(Art. 16 del D.Lgs. 507/93)

1. Le riduzioni di imposta non sono cumulabili.

2. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici e religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ART. 30

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

(Art. 9 D.Lgs. 507/93)

1. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

2. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore ad € 1.549,38.

3. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione di pagamento e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

4. Il pagamento dell'imposta non è dovuto quando l'ammontare complessivo del tributo sia uguale od inferiore ad Euro 3,00 (tre/00).

ART. 31

RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO

(Art. 10 del D.Lgs. 507/93)

1. Il Comune, ovvero il Concessionario del servizio di accertamento e riscossione del tributo, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
2. L'avviso di cui al comma 1. contiene l'indicazione del termine di 60 (sessanta) giorni entro cui il contribuente è tenuto ad effettuare il pagamento delle somme dovute.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero entro il diverso termine stabilito da norme di legge.
4. Entro gli stessi termini di cui al comma 3. devono essere contestate e irrogate le sanzioni amministrative tributarie ed interessi di cui al capo V.

ART. 32

RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA

(Art. 9, comma 5, D.Lgs. 507/93)

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dal D.P.R. 29.09.1973 n. 602, ovvero mediante ricorso all'ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 14.04.1910, n. 639.
2. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, ovvero diverso termine stabilito da norme di legge inderogabili. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile.
3. Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti tributari, qualora l'ammontare dovuto con riferimento ad ogni periodo d'imposta, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 12,00 (dodici/00), ovvero il diverso importo stabilito da norme di legge inderogabili.

ART. 33

RIMBORSI

(Art. 9, comma 6, del D.Lgs. 507/93)

1. Entro il termine di cinque anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Nessun rimborso è effettuato se l'ammontare del credito è uguale od inferiore ad Euro 3,00 (tre/00).

ART. 33 - BIS

COMPENSAZIONE

1. Il contribuente, entro i termini di versamento dell'imposta o del diritto, può detrarre dall'importo dovuto, eventuali eccedenze di versamento relative al medesimo tributo.

2. La facoltà di cui al comma 1. non può essere esercitata nel caso in cui sia già intervenuta la decadenza dal diritto al rimborso.

3. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1. è tenuto a presentare al Comune, ovvero al Concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta e/o del diritto, entro la data di scadenza del pagamento, apposita dichiarazione contenente le seguenti indicazioni:

a) generalità e codice fiscale del contribuente;

b) annualità d'imposta;

c) importo del tributo da versare, al lordo della compensazione;

d) eccedenza/e di versamento che si intende portare in compensazione, distinta/e per anno d'imposta;

4. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma 3. si applica la sanzione da Euro 51,65 a Euro 258,22, fatti salvi gli esiti dell'attività di accertamento in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1.

5. Nel caso in cui le somme a credito risultino maggiori dell'importo dell'obbligazione tributaria in scadenza, il contribuente ha facoltà di compensare il credito residuo all'atto di successivi pagamenti. In tal caso, ai fini del comma 2., rileva la data di prima applicazione della compensazione.

6. Nel caso in cui il servizio di accertamento e riscossione dei tributi disciplinati dal presente regolamento sia affidato in concessione, il Comune corrisponde direttamente al Concessionario l'aggio a questi spettante in relazione alle somme dovute a titolo di imposta sulla pubblicità e/o diritto sulle pubbliche affissioni e non versate per effetto della compensazione.

ART. 34

ESENZIONI DALL'IMPOSTA

(Art. 17 del D.Lgs. 507/93)

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse, o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13 del decreto;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- l) la pubblicità delle proprie iniziative effettuata da enti morali e non aventi scopo di lucro che hanno finalità sociali e di pubblica utilità;
- m) la pubblicità in qualunque modo realizzata da associazioni sportive dilettantistiche.

2. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

ART. 35

ESCLUSIONI DALL'IMPOSTA

1. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa, o adibiti ai trasporti per suo conto, quando questa è limitata alla sola indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

CAPO IV°

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 36

ISTITUZIONE E FINALITA' DEL SERVIZIO

1. E' istituito, in tutto il territorio comunale, verso il corrispettivo di diritti, il servizio delle pubbliche affissioni.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

ART. 37

SOGGETTO PASSIVO

1. Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio stesso è richiesto.

ART. 38

MODALITÀ PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione su modello predisposto dal Comune, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
2. I committenti devono consegnare o far pervenire, franco di ogni spesa, all'ufficio competente il quantitativo di manifesti da affiggere e provvedere contemporaneamente al versamento dei relativi diritti, restando ad esclusivo carico degli utenti l'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi o regolamenti.

3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni oppure chiedere che essa venga eseguita in tempi e con modalità diverse da quelle indicate in precedenza.
7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
8. Il Comune o il concessionario ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati, e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione; nel caso che il servizio sia affidato in concessione, tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'onori, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario stesso.
10. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono e il registro cronologico delle commissioni.
11. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.
12. Con la comunicazione di cui ai precedenti commi 4 e 5 dovrà essere indicato il giorno in cui l'affissione avrà luogo.
13. Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti sarà immediatamente defisso e quello

negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

15. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge vigenti in materia.

ART. 38 - BIS

MODALITA' PER PUBBLICHE AFFISSIONI NECROLOGICHE

1. Le ditte di onoranze funebri sono autorizzate all'affissione diretta dei manifesti (necrologi, partecipazioni, trigesimi, ecc...) previo inoltro della richiesta su modello predisposto dal Comune, necessariamente tramite posta elettronica certificata in caso di inoltro fuori orario di apertura, al competente ufficio di pubbliche affissioni.

2. Le ditte di onoranze funebri debbono corrispondere, entro n. 5 giorni lavorativi dall'avvenuta affissione, il diritto di cui all'art. 39 (a titolo di contribuzione per gli oneri spesi dall'Ente derivanti da defissaggio e manutenzione delle bacheche).

3. Non è dovuta la maggiorazione per l'urgenza, di cui all'art. 38 comma 9, in virtù dell'affissione svolta direttamente dalla ditta.

4. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, l'affissione sarà considerata abusiva, con conseguente provvedimento sanzionatorio ad opera del Comune.

ART. 39

TARIFFE

1. Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto, al Comune o al concessionario che vi subentra, un diritto comprensivo dell'imposta di pubblicità, nella misura risultante dalle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 38, 40 e 42 del presente regolamento.

2. Le tariffe sono deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

ART. 40

RIDUZIONI DEL DIRITTO

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 42 del presente regolamento;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici e religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

2. Il presente articolo si applica alle persone fisiche che non intendono affiggere manifesti negli spazi previsti dall'art. 40-bis".

ART. 40 – BIS

SPAZI RISERVATI ED ESENZIONE DAL DIRITTO

1. Il 10% degli spazi totali per l'affissione dei manifesti, da intendersi come 10% della superficie di ogni singolo spazio espositivo in cui è suddivisa la bacheca, è riservata ai soggetti di cui all'art. 40. La richiesta, su modello predisposto dal Comune e propedeutica all'affissione stessa, è effettuata dalla persona fisica che intende affiggere manifesti per i soggetti interessati. Il Comune non fornisce personale per l'affissione. L'affissione nei suddetti spazi è esente dal diritto sulle pubbliche affissioni ed è considerata abusiva in mancanza del rispetto delle prescrizioni del presente articolo.

ART. 41

PAGAMENTO DEL DIRITTO - RECUPERO DI SOMME

- 1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni, tranne per i casi disciplinati dall'art. 38 bis, deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio direttamente o a mezzo versamento su apposito c/c postale o di Tesoreria, in base alle esigenze organizzative del servizio. Il versamento del diritto non è dovuto se l'ammontare complessivo del tributo è uguale od inferiore ad Euro 3,00 (tre/00).
- 2. Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni previste dall'art. 32 del presente regolamento.

ART. 42

ESENZIONI DAL DIRITTO

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune, ivi comprese quelle relative a iniziative di carattere culturale, sociale, sportivo, turistico, educativo, economico e similari purché

tali iniziative siano poste in essere direttamente dal Comune ed i manifesti siano esposti nell'ambito del proprio territorio;

b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;

d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;

f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;

h) i manifesti di enti morali e non aventi scopi di lucro con finalità sociali e di pubblica utilità per la pubblicità delle proprie iniziative.

CAPO V°

SANZIONI ED INTERESSI

ART. 43

SANZIONI TRIBUTARIE

(D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, D.Lgs. nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997)

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 23 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o diritto dovuti, con un minimo di Euro 51,65.

2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento dell'imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da Euro 51,65 ad Euro 258,22.

3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.

ART. 44

INTERESSI

1. Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per l'imposta e per il diritto si applicano gli interessi.

Il calcolo degli interessi è effettuato con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data in cui essi sono divenuti esigibili.

2. Gli interessi nella misura e con le modalità di cui al precedente comma spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 45

SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e del Servizio pubblicità ed affissioni, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità, delle affissioni dirette e delle pubbliche affissioni, richiamate o stabilite nel presente regolamento.

2. Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 507/1993

3. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie, di cui all'art. 43 del presente regolamento.

Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

ART. 45-BIS

ONERI PER LA RIMOZIONE DI MANIFESTI AFFISSI IN VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI

(art. 20.1 D.lgs. 507/1993)

1. Gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria.

CAPO VI°

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 46

NORMA TRANSITORIA

1. In attesa della pubblicazione del modello ministeriale di versamento di cui all'art. 9 comma 2. del decreto, i versamenti dell'imposta e del diritto possono essere effettuati con normale modello di c/c postale.

ART. 47

NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento si applicano le disposizioni del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di leggi e regolamenti in quanto applicabili alla materia.

ART. 48

PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 49

MODIFICHE AL REGOLAMENTO - EFFETTI.

1. Fermo restando quanto disposto dal D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 in materia di immediata eseguibilità ed esecutività degli atti deliberativi, le modificazioni al presente regolamento hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario, purché entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr Antonio Malasca



IL PRESIDENTE

Andrea Chetini

Andrea Chetini

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio,

Visto lo Statuto comunale

ATTESTA

- che la presente deliberazione stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla Residenza Comunale li, - 3 GIU. 2014

Prot. 5678/1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL CAPO SETTORE

AMMINISTRATIVO ISTITUZIONALE

(Franca SACCHETTI)



PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO

COL N. 536 DI REPERTORIO

DAL 03-06-14 AL 18-06-14

L'INCARICATO

[Signature]